

La gestione dei rifiuti generati nell'ambito dell'attività edilizia

Quando si genera il rifiuto?

L'art. 183, comma 1, lett. a), del TUA definisce “rifiuto” «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi».

Giurisprudenza: per “rifiuto” non deve intendersi ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore. I “dati obiettivi” idonei a qualificare la sostanza / oggetto come “rifiuto” possono ricavarsi anche dalle condizioni dell'oggetto e dalla conseguente necessità di successive attività di gestione (Così Cass. III Sez. Penale, 13 settembre 2018, n. 40687).

La qualifica va individuata caso per caso attraverso una verifica dell'effettiva esistenza di una delle tre espressioni del profilo soggettivo richiesto dalla normativa (Cfr. Cass., III Sez. Penale, 17 maggio 2023, n. 24680).

Chi è il produttore del rifiuto?

Art. 183, comma 1, lettera f), del TUA (come modificato dal D.L. n. 78/2015): il produttore va individuato nel «*soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)*».

Produttore del rifiuto = non soltanto il soggetto che materialmente compie l'attività da cui ha origine il rifiuto, ma anche il soggetto a cui sia giuridicamente riferibile la produzione dello stesso.

«*Riferibilità giuridica*» della produzione - interpretazioni più o meno estensive.

Su chi grava la responsabilità della gestione dei rifiuti e quali sono le responsabilità per il committente dell'intervento edilizio?

Produttore giuridico e materiale dei rifiuti

Relazione illustrativa del D.L. n. 78/2015: La novella è volta a recepire l'orientamento della Corte di Cassazione, sentenza della Sezione III penale n. 5916/2015.

Corte cass.:

- Può essere ritenuto produttore (materiale) del rifiuto il subappaltatore, in quanto produttore materiale del bene; è qualificabile come produttore (giuridico) del rifiuto anche l'appaltatore in quanto soggetto a cui è giuridicamente riferibile detta produzione.
- Non è invece qualificabile come produttore del rifiuto il committente, il quale non prenda parte all'attività di compimento del lavoro e di conseguenza non abbia alcun ruolo attivo, neanche dal punto di vista giuridico, in relazione alla produzione del rifiuto.
- ≠ ingerenza del committente nell'attività dell'appaltatore: la produzione di rifiuti è riferibile anche al committente.

Adempimenti tecnici e
amministrativi: la gestione

Rifiuti : Obblighi in capo al produttore del rifiuto

- classificazione del rifiuto con attribuzione codice EER (art. 184, comma 5, TUA)
- deposito autorizzato o nei limiti del deposito temporaneo (rinvio a slide successive);
- trasporto con mezzi dotati dei titoli eventualmente richiesti [o anche in cat. 2-bis] o conferimento a soggetti autorizzati;
- obblighi tracciabilità

Adempimenti tecnici e amministrativi: il deposito temporaneo

Materiali da costruzione e demolizione- deposito temporaneo

- Artt. 183, comma 1, lett. bb), TUA

“*deposito temporaneo prima della raccolta*”: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis.

- Art. 185-bis, TUA

Luogo di produzione («intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti»); limiti quantitativi e temporali.

- Art. 185-bis, comma 1, lett. c), TUA

per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

Deposito temporaneo: adempimenti

- Art. 208, comma 17 TUA:

Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo prima della raccolta effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis.

Manutenzione infrastrutture. art. 230 TUA

Luogo di produzione del rifiuto:

- sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva;
- sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione;
- luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica (entro 60 gg).

Terre e rocce da scavo. Deposito temporaneo.

- Se sottoprodotti: «deposito intermedio» art. 5 DPR n. 120/2017
- Se rifiuti: «deposito temporaneo» art. 23 DPR 120/2017 e art. 185-bis

Tra le finalità del DPR 120/2017: «disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti»

Per informazioni ed
assistenza contattare:
VERONICA D'ANGELI

UFFICIO AMBIENTE CONFARTIGIANATO IMPRESE RIETI

TEL: 0746218131/3316641447

EMAIL: ambiente@confartigianatorieti.it